

Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS"

STATUTO CONSORTILE

INDICE

- Articolo 1 - Costituzione e sede
- Articolo 2 - Fini istituzionali del Consorzio
- Articolo 3 - Funzioni del Consorzio
- Articolo 4 - Piano di Valorizzazione Operativo
- Articolo 5 - Durata
- Articolo 6 - Fondo di Dotazione - Patrimonio - Mezzi finanziari
- Articolo 7 - Organi del Consorzio
- Articolo 8 - Assemblea consortile
- Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea consortile
- Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea consortile
- Articolo 11 - Consiglio di amministrazione
- Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 13 - Compiti del Consiglio di amministrazione
- Articolo 14 - Presidente
- Articolo 15 - Direttore
- Articolo 16 - Revisore
- Articolo 17 - Misure organizzative e Organismo di Vigilanza
- Articolo 18 - Personale
- Articolo 19 - Contabilità e bilancio
- Articolo 20 - Piano economico e finanziario
- Articolo 21 - Libri consortili
- Articolo 22 - Recesso dei soci
- Articolo 23 - Ammissione di nuovi soci
- Articolo 24 - Cause di decadenza da socio
- Articolo 25 - Ripartizione dei beni allo scioglimento del Consorzio
- Articolo 26 - Compensi
- Articolo 27 - Norme applicabili

-----* * *-----

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. A norma dell'art. 13 commi da 16 a 19 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) è costituito in Trieste il Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS" (Urban Sustainable System).
2. Il Consorzio è un ente pubblico economico e ha sede a Trieste in Piazza dell'Unità d'Italia numero 4.
3. Il Consorzio utilizza un logo, che viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Sono soci fondatori del Consorzio: il Comune di Trieste, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Articolo 2 - Fini istituzionali del Consorzio

1. Il Consorzio ha come fine istituzionale quello di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio di Trieste, quali risultanti ed evidenziate nell'elaborato planimetrico che si allega al presente statuto sotto la lettera A.
2. Il consorzio cura le attività di programmazione, promozione, consulenza, marketing e comunicazione, investigazione ed approfondimento economico-giuridico del patrimonio immobiliare, come identificato nella planimetria di cui al comma 1, provvedendo in attuazione del "Piano di valorizzazione Operativo" alla formulazione di proposte di valorizzazione finalizzate alla successiva cessione, eventualmente anche in nome e per conto del Comune, quale soggetto proprietario, ovvero concessione.

Art. 3 – Funzioni del Consorzio

1. Per il perseguimento del proprio fine istituzionale il Consorzio svolge le seguenti funzioni:
 - a) interlocuzione con i potenziali interessati alla promozione, sviluppo e realizzazione di investimenti, di natura pubblica e/o privata;
 - b) attività di promozione, consulenza, marketing e comunicazione, nonché home staging, volto alla valorizzazione degli immobili, nell'ambito del più ampio servizio di supporto strategico all'investimento ed all'elaborazione di progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione urbanistica;
 - c) promozione e organizzazione di eventi, dibattiti pubblici e workshop finalizzati al coinvolgimento della città e del territorio per lo sviluppo del pensiero pubblico sulla rigenerazione del luogo.
 - d) esercizio di funzioni e attività in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002;
 - e) predisposizione delle linee guida per i soci del consorzio, indicanti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che gli stessi dovrebbero effettuare al fine di massimizzare l'appetibilità sul mercato degli immobili stessi, ferme restando le necessarie valutazioni in merito di ciascuno dei soci medesimi;
 - f) predisposizione della documentazione tecnica e giuridica necessaria per addvenire alla stipula dei contratti di alienazione o concessione con i soggetti interessati;
 - g) predisposizione del "Piano di Valorizzazione Operativo" di cui al successivo articolo 3 e dei suoi successivi aggiornamenti anche sulla base delle linee di indirizzo eventualmente elaborate dai soci;
 - h) monitoraggio dello stato avanzamento degli elementi previsti nel Piano di Valorizzazione Operativo.
 - i) attività di due diligence sotto l'aspetto giuridico ed economico-finanziario che fornisca adeguate garanzie sulla solvenza e sulla capacità di sostenibilità dell'operazione di investimento dei soggetti potenzialmente interessati.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consorzio si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e persegue l'equilibrio tra i costi ed i ricavi globalmente derivanti dalla sua attività.

3. Il Consorzio determina le tariffe e riscuote i corrispettivi per i servizi forniti e gestiti dal Consorzio medesimo. Le relative entrate sono destinate al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Bilancio del Consorzio ed al conseguimento del fine istituzionale;

4. Il Consorzio assicura il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applica le norme vigenti anche in ambito regionale in materia di lavori pubblici, utilizza per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici, osserva le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000 e i contenuti dell'Intesa per la legalità sottoscritta in data 05.07.2019 tra la Prefettura - UTG di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

5. Per il raggiungimento del proprio oggetto e dei propri fini il Consorzio attua ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse finanziarie necessarie anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici.

6. Resta in capo al Comune di Trieste, nella sua qualità di proprietario di parte degli immobili rientranti nell'Area del Porto Vecchio, la gestione di tutte le procedure connesse alle questioni immobiliari pendenti e riferite ai contenziosi sugli immobili di sua proprietà in atto alla data della sottoscrizione del presente Statuto, nonché la possibilità di intervenire direttamente sul patrimonio immobiliare di Porto Vecchio, di propria competenza, sentito preventivamente il Consorzio.

Articolo 4 - Piano di Valorizzazione Operativo

1. Il Piano di Valorizzazione Operativo individua sulla base delle linee d'indirizzo elaborate congiuntamente dai soci il programma di dismissione o di concessione delle aree e degli immobili del Porto Vecchio del successivo triennio ed è finalizzato anche a massimizzare le risorse economiche da destinare all'Autorità di Sistema portuale per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 619 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

2. Il Piano di Valorizzazione Operativo è redatto e aggiornato annualmente in conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed è soggetto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.

Articolo 5 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al raggiungimento dello scopo sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 2040.

Articolo 6 - Fondo di Dotazione - Patrimonio - Mezzi finanziari

1. Il Fondo di Dotazione del Consorzio è costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai soci.

2. Il conferimento iniziale è effettuato esclusivamente in danaro. I conferimenti successivi possono essere sia in danaro che in natura.

3. Il Consorzio ha un fondo di dotazione iniziale di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero). Il Fondo è composto da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di euro 1.000,00 (mille virgola zero) ciascuna. Ciascun Socio vi aderisce nella misura di seguito indicata:

a) il Comune di Trieste per numero centosessanta quote;

b) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per numero settanta quote;

c) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per numero settanta quote.

4. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- a) rendite del patrimonio;
- c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture, nonché dalla locazione, anche finanziaria e dall'affitto dei beni immobili o dei beni mobili costituenti il patrimonio immobiliare per il quale esplica la propria attività;
- d) tariffe, canoni e corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi da esso realizzati e gestiti ovvero proventi derivanti da ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;
- e) contributi e finanziamenti dell'UE, dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati nonché dei soci.
- f) lasciti e donazioni;
- g) altri proventi ed entrate di qualsiasi genere.

5. Gli utili di esercizio concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, il patrimonio del consorzio e non possono essere distribuiti. L'eventuale patrimonio netto residuo all'esito della liquidazione del Consorzio verrà assegnato ai consorziati nelle misure di cui all'articolo 25 del presente Statuto.

6. Delle obbligazioni assunte in nome del Consorzio, in conformità allo Statuto, dai soggetti che ne hanno la rappresentanza, risponde esclusivamente il Consorzio con il proprio patrimonio.

7. Le eventuali passività residue in capo al Consorzio al momento dello scioglimento vengono ripartite pro quota tra i soci.

Articolo 7 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore.

Articolo 8 - Assemblea consortile

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo politico del Consorzio.

2. Ai fini delle deliberazioni in Assemblea, a ciascun socio del Consorzio spetta un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione conferite nel Fondo di Dotazione del Consorzio.

3. Ogni socio del Consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente. Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci del Consorzio iscritti nel libro soci alla data della convocazione.

4. I soci del Consorzio sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o in caso di impedimento da altra persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante, che viene depositata e conservata agli atti del Consorzio. Non possono rappresentare i soci: gli amministratori, il revisore dei conti, i componenti l'organismo di vigilanza e i dipendenti del Consorzio.

5. Ciascun intervenuto può rappresentare un solo socio.

6. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea consortile

1. L'Assemblea consortile si riunisce, a seconda delle materie su cui deliberare, in sede ordinaria ed in sede straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare l'adozione del Piano di Valorizzazione Operativo e degli aggiornamenti annuali;
- b) approvare il piano economico e finanziario di cui all'articolo 19) del presente Statuto e deliberare in ordine agli eventuali contributi dei soci per la sua attuazione;
- c) deliberare in ordine all'assunzione di partecipazioni in società di capitali, enti, consorzi, cooperative, associazioni e fondazioni ove strumentali al perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio;
- d) deliberare la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, indicando anche il Presidente e il Vice Presidente, con le modalità indicate nel successivo articolo 10, stabilendo i relativi compensi a norma dell'articolo 26;
- e) deliberare la nomina del Revisore effettivo stabilendone il relativo compenso a norma dell'articolo 26, nonché la nomina del Revisore supplente;
- f) deliberare sull'esercizio del voto nelle assemblee dei soggetti a cui partecipa;
- g) deliberare variazioni del Fondo di Dotazione e l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza e su ogni questione sottoposta ad essa dal Consiglio di amministrazione.

3. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche dello statuto del Consorzio;
- b) deliberare sullo scioglimento del Consorzio.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea consortile

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del Piano economico e finanziario e degli aggiornamenti annuali al Piano di Valorizzazione Operativo.

2. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di sua competenza o sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea Ordinaria deve inoltre essere convocata tempestivamente dal Presidente quando ne venga fatta richiesta motivata da parte del Revisore ovvero da uno dei soci fondatori con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. Per la regolare costituzione dell'Assemblea consortile in sede ordinaria occorre la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle quote del Fondo di Dotazione.

6. Per regolare costituzione dell'Assemblea consortile in sede straordinaria occorre la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle quote del Fondo di Dotazione.

7. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti complessivi spettanti ai presenti.

8. Nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) per l'approvazione delle modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle quote del Fondo di Dotazione; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le modifiche sono approvate se ottengono in due adunanze consecutive il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno dei due terzi delle quote del Fondo di Dotazione;
- b) per lo scioglimento del Consorzio è richiesto, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle quote del Fondo di Dotazione.

9. L'Assemblea consortile è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso comunque non inferiore a cinque giorni.

10. L'avviso di convocazione può contenere l'eventuale data per lo svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, qualora nella prima non sia raggiunto il quorum partecipativo necessario. In tal caso la data fissata deve essere posteriore di almeno cinque giorni a quella della prima convocazione.

11. Per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Consortile non sono previsti indennità, compensi o rimborsi spese.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge con riferimento alla normativa in tema di società di capitali. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soci.

13. Per la partecipazione alle sedute dei componenti dell'Assemblea Consortile non sono previsti indennità, compensi o rimborsi spese.

Articolo 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione del Consorzio composto tre/membri, nominati dall'Assemblea ordinaria, aventi comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore della valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici e/o privati, attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o in organismi pubblici o privati. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi.

2. Ogni socio ha diritto a nominare un componente del Consiglio d'Amministrazione. Per la nomina dei Consiglieri, i soci esprimono l'indicazione diretta dei nominativi di riferimento entro l'inizio della seduta dell'Assemblea convocata per la loro nomina. Il Consigliere nominato dal Comune di Trieste ricopre di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. I Consiglieri sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I Consiglieri svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- a) i dipendenti del Consorzio;
- b) i dipendenti di altri enti di sviluppo locale;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti del Consorzio;
- d) il Revisore effettivo e il Revisore supplente;
- e) coloro che sono impediti o incompatibili per norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo numero 39 del 8 aprile 2013;
- f) coloro i quali hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in soggetti pubblici o privati che, abbiano chiuso il bilancio in perdita in tre esercizi consecutivi;
- g) coloro che hanno lite pendente con il Consorzio in quanto parti di un procedimento giudiziario in proprio o quali amministratori o soci di società o Enti.

5. La nomina a Consigliere è comunicata dal Consorzio all'interessato entro otto giorni. Entro successivi otto giorni dal ricevimento della comunicazione i Consiglieri comunicano l'accettazione dell'incarico e rilasciano le dichiarazioni previste.

6. Dell'avvenuta nomina ed accettazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente il Consorzio dà comunicazione ai soci.
7. In caso di impedimento all'esercizio della funzione, di dimissioni o morte di uno o più dei suoi componenti, il Presidente, o qualora impossibilitato, il vice Presidente, o in subordine, il Consigliere più anziano provvederà a convocare entro e non oltre dieci giorni l'Assemblea per la necessaria sostituzione, secondo quanto previsto al precedente comma 2.
8. Qualora i Consiglieri vengano tutti meno ovvero non provvedano nel termine di cui al comma 7, la convocazione dell'Assemblea verrà fatta nei successivi otto giorni dal Revisore ovvero, in caso di suo impedimento od omissione, dal Revisore supplente
9. I Consiglieri nominati ai sensi del comma 7 restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
10. I Consiglieri che successivamente alla nomina, vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dalla legge sono dichiarati decaduti dalla carica con delibera dell'Assemblea consortile che provvede anche alla loro sostituzione.
11. La rinuncia per dimissioni dall'incarico da parte dei singoli Consiglieri deve essere formalizzata con lettera inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Revisore. Le dimissioni hanno effetto dalla data del loro ricevimento.
12. Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica e viene sostituito secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

Articolo 12 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta motivata da un Consigliere o dal Revisore.
2. La convocazione avviene mediante invio di avviso scritto con un mezzo che garantisca la prova del ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso, comunque, non inferiore a tre giorni.
3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza, impedimento o vacanza dal Vice Presidente.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio che rappresentano la maggioranza delle quote consortili. Nell'approvazione delle deliberazioni ciascun membro del Consiglio esprime un voto ponderale proporzionale alle quote consortili detenute dal socio che lo ha designato.
5. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal Segretario.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, ogni Consigliere ha l'obbligo di dichiarare la sussistenza di un proprio interesse diretto o indiretto nelle questioni sottoposte all'attenzione del Consiglio, astenendosi dalla discussione e dalla votazione relative alle stesse.
7. La partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza purché siano garantiti il riconoscimento dei Consiglieri e la loro effettiva partecipazione alla trattazione delle questioni e alle votazioni.

Articolo 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.
2. Spettano al Consiglio di amministrazione i compiti di:
 - a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;
 - b) determinazione dell'indirizzo gestionale del Consorzio;
 - c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;
 - d) verifica dei risultati della gestione;
 - e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del Consorzio.
3. In particolare il Consiglio di amministrazione nello svolgimento dei propri compiti:
 - a) predispone il Bilancio d'esercizio, i Piani economici e finanziari, il Piano di Valorizzazione Operativo ed i suoi aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consortile;
 - b) delibera l'acquisto e la realizzazione di beni mobili e immobili, nonché propone al Comune di Trieste l'alienazione o la locazione a terzi di beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso, ovvero propone all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale la concessione a terzi di mobili ed immobili appartenenti al Demanio Marittimo, in attuazione del Piano di Valorizzazione Operativo ed in ottemperanza al fine istituzionale suo proprio;
 - c) delibera l'assunzione di mutui;
 - d) nomina il Direttore e ne indirizza l'attività;
 - e) provvede sulla dotazione organica del personale e adotta gli eventuali regolamenti di organizzazione;
 - f) adotta i provvedimenti relativi al personale, anche su proposta del Direttore;
 - g) delibera su ogni argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea consortile.
4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione, curando altresì la formulazione dell'ordine del giorno, e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza, impedimento o vacanza, il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge esclusivamente le funzioni di sostituto del presidente senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 15 - Direttore

1. Il Direttore del Consorzio può essere individuato tra i dipendenti delle Amministrazioni socie del Consorzio o di altra Pubblica Amministrazione o Organismo Pubblico, ovvero tra i soggetti privati, purché, in ogni caso, sia in possesso di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore della valorizzazione dei patrimoni immobiliari, attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o in organismi pubblici o privati.
2. Il Direttore:
 - a) è preposto agli uffici del Consorzio e al relativo personale;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

c) cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti per l'esecuzione delle deliberazioni, degli indirizzi e dell'Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione, nonché per il perseguimento degli obiettivi da essi indicati.

Articolo 16 - Revisore

1. Il Revisore del Consorzio è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e del decreto ministeriale 20 giugno 2012 n. 144.

2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta per un ulteriore triennio.

3. Il Revisore:

a) assiste, se richiesto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile;

b) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo interno sulle attività del Consorzio;

d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile e del decreto legislativo 39/2010;

e) esprime il parere per mezzo di apposite relazioni sul bilancio d'esercizio e sui documenti previsionali approvati dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 12 comma 3 lettera a) dello Statuto.

4. Il Revisore invia una volta all'anno ai Soci del Consorzio una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti del Consorzio.

5. Il Revisore redige verbale degli accertamenti eseguiti con cadenza almeno trimestrale. Tale verbale viene trascritto su apposito libro conservato presso la sede del Consorzio e trasmesso al Presidente del Consiglio di amministrazione.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto trovano applicazione gli articoli 2399 e seguenti del codice civile inerenti il Collegio sindacale.

7. Il Revisore supplente dura in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Revisore e gli subentra in caso di morte rinuncia o impossibilità permanente. Il Revisore supplente svolge il suo incarico fino alla nomina del nuovo Revisore.

Articolo 17 - Misure organizzative e Organismo di Vigilanza

1. Il Consorzio adotta adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 190/2012 e del D. Lgs. 231/2001. A tal fine il Consiglio di amministrazione delibera l'adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione che tengono conto della natura del Consorzio quale Ente pubblico economico e delle sue finalità.

2. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di vigilanza, nonché le misure di prevenzione della corruzione e le modalità della loro attuazione. I modelli integrati costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.

3. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un Organismo di Vigilanza monocratico dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a norma ed ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza scegliendolo fra soggetti in possesso di idonee caratteristiche professionali

5. L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta per un uguale periodo.

Articolo 18 - Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consorzio si avvale di personale, dirigenziale e non, messo a disposizione da ciascuno dei soci, che ne sostengono i relativi costi, fatta eccezione per gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per attività svolta a favore del Consorzio.

Articolo 19 – Contabilità e bilancio.

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare, ed inizia quindi l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La gestione contabile e finanziaria del Consorzio segue le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile, in quanto compatibili e, per quanto ivi non previsto, le norme generali stabilite per gli Enti pubblici economici. Le rilevazioni contabili sono effettuate con la tecnica della contabilità economica in partita doppia.

3. Con regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di amministrazione vengono eventualmente disciplinati il funzionamento del servizio di tesoreria e di economato, le modalità di riscossione e pagamento dei crediti e dei debiti del Consorzio, gli adempimenti degli agenti contabili.

4. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, su proposta del Consiglio d'Amministrazione il bilancio consuntivo, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. La relativa documentazione viene messa a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata dall'Assemblea.

5. Gli utili d'esercizio al netto delle somme iscritte a riserve di legge, non possono essere distribuiti tra i soci, sono accantonati in un fondo di riserva e concorrono a formare il patrimonio del Consorzio.

Articolo 20 - Piano economico e finanziario

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno su proposta del Consiglio d'Amministrazione viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Piano economico finanziario costituito da:

- a) bilancio di previsione per l'esercizio successivo, composto da un budget operativo che illustra in sintesi il conto economico, un budget finanziario che illustra i flussi finanziari conseguenti alle previsioni economiche, il piano degli investimenti, le previsioni iniziali e finali di cassa;
- b) una relazione accompagnatoria illustrativa;
- c) una relazione predisposta dal Revisore;
- d) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea.

2. Il Piano economico e finanziario persegue come obiettivo minimo il pareggio economico e l'equilibrio finanziario.

Articolo 21 - Libri consortili

1. Il Consorzio conserva e cura l'aggiornamento dei seguenti libri:

- a) libro dei soci nel quale vengono indicati distintamente i soci consorziati e le relative quote sottoscritte e versate; l'iscrizione di nuovi soci è subordinata all'avvenuto versamento della quota consortile e dell'eventuale sovrapprezzo, ed è condizione per l'esercizio dei diritti e delle prerogative attribuita a ciascun socio dalla Legge o dallo Statuto;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui vengono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario;
- d) il libro dei verbali del Revisore.

2. I libri previsti dal presente articolo, prima della messa in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e vidimati a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile e sono conservati presso la sede del Consorzio.

Articolo 22 - Recesso dei soci

1. Qualora uno dei soci intenda recedere dal Consorzio ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione, agli altri soci ed al Revisore. Ai soci che siano soggetti di diritto pubblico spetta la prelazione sull'acquisto delle quote del socio recedente al prezzo pari al valore nominale delle quote stesse; i soci aventi diritto potranno rendersi acquirenti delle quote in proporzione a quelle da ciascuno di essi possedute ovvero nella misura tra di essi concordata.

2. Il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In caso di mancato esercizio, anche parziale, della prelazione, le quote rimaste disponibili vengono offerte al prezzo pari al valore nominale agli altri eventuali soci del Consorzio, purché venga mantenuta la maggioranza del Fondo di Dotazione in capo ai soci soggetti di diritto pubblico.

3. In ogni caso, ove le quote messe a disposizione dal soggetto recedente rimangano invendute le relative quote vengono assegnate ai restanti soci in proporzione alle quote di partecipazione al Consorzio dagli stessi possedute.

4. Nell'ipotesi in cui le quote vengano trasferite a seguito di fusioni, scissioni o unioni di Enti pubblici il soggetto subentrante comunicherà al Consorzio le informazioni necessarie per le annotazioni nel libro dei soci.

Articolo 23 - Ammissione di nuovi soci

1. Nel deliberare in merito alla richiesta di ammissione di un nuovo socio al Consorzio, l'Assemblea individua il numero massimo di quote del Fondo di Dotazione da questi sottoscrivibili, ferma restando l'esigenza che la maggioranza delle quote rimanga in capo ai soci soggetti di diritto pubblico.

2. L'Assemblea provvede a stabilire l'eventuale sovrapprezzo dovuto dai richiedenti che non siano soggetti di diritto pubblico, determinato in rapporto al valore del Fondo di Dotazione risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 24 - Cause di decadenza da socio

1. Decade da socio del Consorzio con effetto dalla data di apertura della procedura il soggetto che viene posto in liquidazione. La relativa quota di partecipazione al Consorzio viene liquidata al valore nominale dal Consorzio all'Organo liquidatorio entro sessanta giorni dall'avvenuta richiesta.

2. L'eventuale sovrapprezzo corrisposto all'atto di ammissione resta acquisito al patrimonio del Consorzio.

Articolo 25 - Ripartizione dei beni allo scioglimento del Consorzio

1. In sede di scioglimento del Consorzio l'eventuale attivo di liquidazione viene assegnato ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta nel Fondo di Dotazione al momento del verificarsi della causa di scioglimento.
2. In sede di scioglimento del Consorzio le immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dal bilancio, non suscettibili per loro natura o per disposizione di legge di utilizzo diverso o frazionato vengono assegnate in base alle modalità stabilite dall'Organo liquidatorio nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Le passività risultanti al momento di scioglimento del Consorzio vengono ripartite tra i soci in misura proporzionale alle quote del Fondo di Dotazione sottoscritte da ciascuno.

Articolo 26 - Compensi

1. I compensi riconosciuti ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e al Revisore sono indicati dall'Assemblea.
2. Ai Consiglieri, al Direttore e al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Si applica sul punto la disciplina prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
3. Ai componenti degli organi sociali è esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 27 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa prioritariamente riferimento alle norme regionali in materia di Consorzi di sviluppo economico locale e di Enti economici, e per quanto ivi non previsto, alle disposizioni compatibili con la natura di ente pubblico del Consorzio.